



AVVOCATO IN FAMIGLIA

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita la "Associazione Avvocato in famiglia ", con sede in Cassano Magnago (VA)

Articolo 2 - SCOPI

L'associazione, senza scopi di lucro, è un centro di iniziativa, di incontro, di aggregazione e di produzione nell'ambito della difesa dei diritti dei Cittadini in quanto utenti e consumatori. In modo particolare l'associazione agisce per:

- a)** la protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore, dell'utente e dell'ambiente che lo circonda;
- b)** la protezione del consumatore e dell'utente contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici suoi e della società;
- c)** la promozione di iniziative tese all'informazione, educazione e formazione del consumatore e dell'utente, orientate alla costruzione di un rapporto socio-economico paritario sia con la produzione che con la distribuzione;
- d)** la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti, al fine di garantire a ognuno la partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo tutte quelle iniziative di singoli e di gruppi che, consentendo la partecipazione democratica di ognuno, possono dare un contributo alla crescita del movimento per la difesa dei diritti degli utenti e consumatori;
- e)** la promozione e la difesa della libertà di opinione, di espressione e di informazione degli utenti e consumatori.

Articolo 3 - SOCI

Sono di due categorie: " Individuali " e soci " famiglie"

- **sono soci individuali** tutti coloro che danno vita all'associazione e coloro che, successivamente, fanno richiesta di adesione tramite il Consiglio. Il socio individuale e' tenuto al pagamento delle quote stabilite dal Consiglio ed ha diritto di elettorato attivo e passivo. Sono soci individuali anche soggetti con personalità giuridica.
- **sono soci Famiglia** tutti coloro che usufruiscono delle attività dell'associazione e che sono in regola con le quote di adesione stabilite dal Consiglio ma vogliono estendere i loro privilegi ad familiari conviventi ma non solo, tutti coloro che sono coinvolti a qualunque titolo con accadimenti personali e riconducibili ad un reale nucleo familiare .

Articolo 4 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea - Il Presidente - Il Segretario- Il Consiglio. Può essere istituito, inoltre, come organo consultivo, il Comitato Scientifico.



AVVOCATO IN FAMIGLIA

Articolo 5 - ASSEMBLEA

Costituita dai soci ordinari in regola con le quote, è convocata, in via ordinaria, una volta l'anno dal Presidente. In via straordinaria può essere convocata dal Presidente e/o dalla maggioranza degli aventi diritto del Consiglio e/o dal 40 per cento dei soci. Approva le relazioni del Presidente, del Segretario e la eventuale relazione del Consiglio. Decide le linee generali e le iniziative, demandandone l'esecuzione ad ogni associato ed agli Organi.

Ratifica l'adesione ad associazioni od enti che hanno identiche finalità, così come deciso dal Consiglio. Elege gli Organi dell'Associazione. Può modificare il presente statuto. Ratifica la composizione del Comitato Scientifico, che gli viene sottoposta dal Presidente con l'approvazione del Consiglio che non prevede alcuna percentuale dei diritti al voto.

Articolo 6 - PRESIDENTE

E' il rappresentante legale dell'Associazione. Eletto dall'Assemblea dura in carica due anni. Alla scadenza del mandato, fino alla successiva deliberazione assembleare, sono prorogati i poteri del Presidente in carica. E' il garante delle decisioni dell'Assemblea. Convoca l'Assemblea ordinaria una volta l'anno, e può convocare quella straordinaria. E' anche Presidente del Consiglio, che convoca in via ordinaria e può convocare in via straordinaria. Propone all'approvazione del Consiglio i nominativi dei componenti del Comitato Scientifico, per poi sottoporli alla ratifica dell'Assemblea; presiede quest'ultimo e lo può convocare. Ha la facoltà di avvalersi di uno o più Vicepresidenti da lui nominati senza formalità.

Articolo 7 - SEGRETARIO

Eletto dall'Assemblea o nominato direttamente dal Presidente in via alternativa dura in carica due anni. Alla scadenza del mandato, fino alla successiva deliberazione assembleare, sono prorogati i poteri del Segretario in carica. E' membro di diritto del Consiglio. E' responsabile del corretto andamento dell'amministrazione e della ricerca dei soci e dei fondi necessari alla vita dell'Associazione. Per l'espletamento delle sue funzioni viene delegato legalmente dal Presidente. Presenta annualmente, nei termini di legge, il bilancio economico e finanziario al Consiglio e all'Assemblea, che lo approvano. Svolge tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento.

Articolo 8 - CONSIGLIO

Dura in carica due anni e verifica l'andamento della vita associativa e delle iniziative, collaborando con il Presidente e con il Segretario. Alla scadenza del mandato, fino alla successiva deliberazione assembleare, sono prorogati i poteri del Consiglio in carica. Stabilisce le quote e le norme di adesione all'Associazione, sia per i soci ordinari che per quelli aggregati.

E' costituito da un massimo di sette membri - inclusi il Presidente, il Segretario che sono membri di diritto - eletti dall'Assemblea.

E' convocato dal Presidente, che svolge le funzioni di Presidente del Consiglio, e/o per richiesta della maggioranza dei suoi membri. In prima convocazione decide con la maggioranza degli aventi diritto, mentre in seconda convocazione decide con la maggioranza dei presenti.

Approva il bilancio che gli viene sottoposto dal Segretario.

Può presentare in Assemblea una relazione sulla sua attività.



AVVOCATO IN FAMIGLIA

Decide sull'adesione ad enti ed associazioni che abbiano identiche finalità, sottoponendo questa decisione alla ratifica dell'Assemblea.

Quando si esprime con l'unanimità degli aventi diritto è organo vicario dell'Assemblea. Approva i nominativi dei componenti il Comitato Scientifico che gli vengono proposti dal Presidente e può convocare lo stesso.

Articolo 9 - COMITATI REGIONALI, PUNTI D'ASCOLTO

I Comitati Regionali sono gruppi di soci che territorialmente si organizzano per promuovere l'attività dell'associazione.

I Punti di ascolto sono soci che, senza una precisa definizione territoriale, si organizzano su specifiche iniziative dell'Associazione.

Articolo 10 - COMITATO SCIENTIFICO

E' composto da personalità aventi specifiche ed elevate conoscenze di carattere tecnico-scientifico-giuridico attinenti le finalità dell'Associazione. Ha il compito di fornire al Presidente e agli altri organi statutari strumenti informativi, di documentazione e di valutazione scientifica.

I suoi membri sono proposti dal Presidente del Consiglio, e, qualora approvati, sono sottoposti alla ratifica dell'Assemblea.

I membri possono anche non essere soci dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico si riunisce su richiesta del Presidente, da cui è presieduto, o del Consiglio.

Articolo 11 – PATRIMONIO

E' costituito da:

- quote di adesione;
- proventi da iniziative;
- contributi e lasciti di soci e simpatizzanti;
- contributi e lasciti di istituzioni pubbliche e private.

Articolo 12 - GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Presidente ed il Segretario possono conferire incarichi con la corresponsione di eventuali indennità per prestazioni di servizio, per prestazioni di particolare impegno.



AVVOCATO IN FAMIGLIA

Articolo 13 - SCIoglimento

Può essere deciso dalla maggioranza assoluta dei "soci " convocati appositamente in Assemblea con il consenso del Presidente e del Segretario in carica. Il Patrimonio sarà devoluto ad associazioni che perseguono finalità analoghe.

Articolo 14 - ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI

Potrà aderire o federarsi ad enti ed associazioni che abbiano identiche finalità. La decisione in merito spetta al Consiglio, con ratifica dell'Assemblea.

Articolo 15 - NORMA TRANSITORIA

Fino all'Assemblea di fondazione - che dovrà avvenire entro un anno dalla costituzione - gli Organi sono eletti dall'assemblea costitutiva.